

AVV. CHIARA SERVETTI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
Corso Vittorio Emanuele II, 82 - 10121 Torino  
Tel. 011 5119481 - Fax 011 5561212  
chiaraservetti@avvocati.to.it

**COPIA**  
AVV. ALESSANDRO MASSAIA  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
Corso Vittorio Emanuele II, 82 - 10121 Torino  
Tel. 011 5119481 Fax 011 5561212  
alessandromassaia@avvocati.to.it

PROCURA SPECIALE  
Noi sottoscritti OMAR MUHIDIN, Fabrizio RIGANTI, Orazio DI PUMPO, Alla KOUDIAKOVA, Ivana BARBIERI, deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio, proposto avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, per l'annullamento della graduatoria concorsuale approvata con deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. TO3 n. 2627 e pubblicata in data 27 settembre 2013 e relativa all'attribuzione di incarichi temporanei nel servizio di continuità assistenziale, in ogni sua fase e grado, conferendo loro tutti i poteri di legge sia congiuntamente sia disgiuntamente, ivi compreso, occorrendo, quello di proporre motivi aggiunti, proseguire il giudizio nella fase esecutiva, nonché di rinunciare, conciliare e transigere l'avv. Chiara SERVETTI e l'avv. Alessandro MASSAIA del Foro di Torino; ed eleggiamo domicilio presso lo studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 82.

## ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

### PER IL PIEMONTE - TORINO

#### Ricorrono

**Dott.ri OMAR MUHIDIN** (C.F. MROMDN63H26Z345X) residente in Pinerolo, C.so Torino n. 84, **Fabrizio RIGANTI** (C.F. GNFRZ76E30L219Q) residente in Torino, Corso Tassoni n. 33, **Orazio DI PUMPO** (C.F. DPMRZO82L23H926R) residente in Via Vecchia di Buriasco n. 17/a, Pinerolo, **Alla KOUDIAKOVA** (C.F. KDKLLA60L68Z154B) residente in via Rocca Vautero 24/ 2, Frossasco, **Ivana BARBIERI** (C.F. BRBVNI71M70G674R) Strada Panoramica B.P. 22, Luserna San Giovanni, **Antonella STANDOLI** (C.F. STNNNL63H52G674V), residente in Pinerolo, Via Virginio n. 52, **Valentina NUZZI** (C.F. NZZVNT85M51L219F), residente in via Trieste 67/B, Pinerolo, **Luca BERTOLINO** (C.F. BRTLUC85D24L219R), residente in Torino, via Sostegno n. 65 bis int. 16/B, **Mohammad PARSA** (C.F. PRSMMM55H29Z224R), residente in Via Andreis n. 11, Volvera, **Naji MONZER** (C.F. MNZNJA63P21Z229I) residente a Collegno in Via della Consolata n. 10, **Tatiana MAXIM** (C.F. MXMTTN64B46Z140R), residente in Collegno, Via Rossini n. 35, **Stefania BERTONE** (C.F. BRTSFN83H60C722R), residente in Torino in Corso Leone n. 77, **Marco ELLENA**, (C.F. LLNMRC82S29L219V), residente in Brandizzo, Via della Costituzione n. 7, **Marco MITIDIERI** (C.F. MTDMRC83B56H355G) residente in via Fratelli Cervi n. 17, Nichelino, **Elisa**

Torino 25. 11. 13  
Muhidin et al.  
Fabrizio Riganti  
Orazio Di Pumpo  
Ivana Barbieri  
Antonella Standoli  
Valentina Nuzzi  
Luca Bertolino  
Mohammad Parsa  
Naji Monzer  
Tatiana Maxim  
Stefania Bertone  
Marco Ellena  
Marco Mitidieri  
Elisa

**PICARDO** (C.F. PCRLSE83B56L219Q) residente in via Fratelli Cervi n. 17, Nichelino, **Mario NICOSIA** (C.F. NCSMRA79C01L219T) residente in Torino, Via Passalacqua n. 6, **Ettore CASSETTI** (C.F. CSSTTR78E26H224D), residente a Novara, Via Perazzi n. 20, **Rocco PANAIÀ** (C.F. PNARCC76M30B777Y) residente a San Secondo di Pinerolo **Elisabetta VALENTINI** (C.F. VLNFAP63506C9335), res in S. Diokero (fraz. Cavolletti n. 5 (TO), in via Gustavo Odino n. 14, tutti rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Alessandro MASSAIA (C.F. MSSLSN66P11L219R) e dall'Avv. Chiara SERVETTI (C.F. SRVCRM63T49L219A), elettivamente domiciliati presso lo studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 82, che dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.a. ed ex art. 51 D.L. 112/2008 presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 D.M. 17.7.2008, o agli indirizzi di PEC [alessandromassaia@pec.ordineavvocatorino.it](mailto:alessandromassaia@pec.ordineavvocatorino.it), [chiaraservetti@pec.ordineavvocatorino.it](mailto:chiaraservetti@pec.ordineavvocatorino.it), comunicati all'Ordine ai sensi della L. 2/2009, o al numero di fax 011/5561212,

**per l'annullamento, previa sospensione,**

della deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. TO3 n. 2627 in data 27 settembre 2013, con la quale è stata approvata la graduatoria per l'attribuzione di incarichi temporanei nel servizio di continuità assistenziale relativa all'avviso pubblico del Direttore Generale dell'A.S.L. TO3 pubblicato sul B.U.R. n. 26 in data 27 giugno 2013,

**PROCURA SPECIALE**

Noi sottoscritti Antonella STANDOLI, Valentina NUZZI, Luca BERTOLINO, Mohammad PARSA, Naji MONZER, deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio, proposto avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, per l'annullamento della graduatoria concorsuale approvata con deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. TO3 n. 2627 e pubblicata in data 27 settembre 2013 e relativa all'attribuzione di incarichi temporanei nel servizio di continuità assistenziale, in ogni sua fase e grado, conferendo loro tutti i poteri di legge sia congiuntamente sia disgiuntamente, ivi compreso, occorrendo, quello di proporre motivi aggiunti, proseguire il giudizio nella fase esecutiva, nonché di rinunciare, conciliare e transigere l'avv. Chiara SERVETTI e l'avv. Alessandro MASSAIA del Foro di Torino; ed eleggiamo domicilio presso lo studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 82.

Torino, 25.11.13

*Antonella Standoli*

*Valentina Nuzzi*

*Luca Bertolino*

*Mohammad Parsa*

*Naji Monzer*

*per sottoscritte*

*Antonella Standoli*

nonché per l'annullamento, occorrendo,

dell'avviso pubblico del Direttore Generale dell'A.S.L. TO3 pubblicato sul B.U.R. n. 26 in data 27 giugno 2013, nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, con particolare riferimento alla D.G.R. del 29 gennaio 2013 n. 37 - 5285, avente ad oggetto: "Recepimento dell'Accordo Integrativo Regionale (A.I.R.) per la continuità assistenziale: integrazione art. 11 della D.G.R. n. 28-2690 del 24.4.2006", nonché, in parte qua, del medesimo Accordo Integrativo Regionale (A.I.R.) per la Continuità Assistenziale.

#### FATTO

I ricorrenti sono tutti medici che, in forza di contratti rinnovati nel tempo, da svariati anni ormai svolgono con costanza presso l'ASL TO 3 il servizio di continuità assistenziale ovvero di c.d. ex guardia medica.

I ricorrenti, per quanto interessa ai presenti fini, hanno presentato domanda relativamente all'avviso pubblico bandito dall'ASL TO 3 e pubblicato sul B.U.R. 27 giugno 2013, per l'attribuzione di incarichi temporanei nel servizio di continuità assistenziale.

Gli stessi, in quanto in possesso dei requisiti del bando, sono stati tutti inseriti nella relativa graduatoria, quale approvata con deliberazione del Direttore Generale in data 27-9-2013, suddivisa nelle tipologie A, B, C e D, ed in particolare sono stati tutti collocati nella tipologia C o D.

Tuttavia, per quanto consta ai ricorrenti, PA.S.L. ha conferito l'incarico

PROCURA SPECIALE  
Noi sottoscritti Tatiana  
MAXIM, Stefania  
BERTONE, Marco  
ELLENA, Marco  
MITIDIERI, Elisa  
PICARDO, deleghiamo a  
rappresentarci e difenderci  
nel presente giudizio,  
proposto avanti al  
Tribunale Amministrativo  
Regionale per il Piemonte,  
per l'annullamento della  
graduatoria concorsuale  
approvata con  
deliberazione del Direttore  
Generale dell'A.S.L. TO3  
n. 2627 e pubblicata in  
data 27 settembre 2013 e  
relativa all'attribuzione di  
incarichi temporanei nel  
servizio di continuità  
assistenziale, in ogni sua  
fase e grado, conferendo  
loro tutti i poteri di legge  
sia congiuntamente sia  
disgiuntamente, ivi  
compreso, occorrendo,  
quello di proporre motivi  
aggiunti, proseguire il  
giudizio nella fase  
esecutiva, nonché di  
rinunziare, conciliare e  
transigere l'avv. Chiara  
SERVETTI e l'avv.  
Alessandro MASSALA del  
Foro di Torino; ed  
eleggiamo domicilio presso  
lo studio in Torino, Corso  
Vittorio Emanuele II n. 82.

Torino, li 25.11.13

Maxim Tatiana  
Stefania Bertone  
Marco Elenna  
Elisa Mitidieri

Chiara Servetti  
Alessandro Picardo

Per delegato  
Alessandro Picardo

oggetto dell'avviso ai medici collocati nella tipologia A, B e C, quest'ultima limitatamente alla posizione n. 38.

Pertanto, i ricorrenti, risultando tutti collocati in posizione successiva, non si sono visti collocare in posizione utile per il conferimento dell'incarico, pur potendo vantare, rispetto ai colleghi che li precedono in graduatoria, una maggiore esperienza ed una maggior anzianità nel servizio di continuità assistenziale, in quanto laureati da anni e da anni operando nell'ambito del servizio di continuità assistenziale, come accennato, con reiterati contratti a tempo determinato.

La graduatoria approvata, invero, è stata redatta sulla base dei criteri di cui all'A.I.R. 29-1-2013, ed in particolare applicando quelli di cui all'art. 3 che prevede: *"la graduatoria è costituita da 4 sezioni, formate dalle seguenti tipologie di medici: a) Medici in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale o equipollente non presenti nella graduatoria regionale di Settore; b) Medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale; c) Medici non inclusi nella categorie a), b) e d); d) Medici frequentanti un corso di specializzazione. All'interno di ogni sezione è data priorità ai medici residenti nell'ASL 10 (10 punti) e nella Regione Piemonte (10 punti). A parità di punteggio prevalgono nell'ordine: la minore età, il voto di laurea e infine l'anzianità di laurea"*.

La nuova graduatoria, quindi, ha visto collocati in posizione privilegiata e comunque utile per l'assegnazione degli incarichi i giovani medici neolaureati, in ragione della sola età minore, a scapito dei medici già

#### PROCURA SPECIALE

Noi sottoscritti Mario NICOSIA, Ettore CASSETTI, Filippo VALENTINI, Rocco PANAIÀ deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio, proposto avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, per l'annullamento della graduatoria concorsuale approvata con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL TO3 n. 2627 e pubblicata in data 27 settembre 2013 e relativa all'attribuzione di incarichi temporanei nel servizio di continuità assistenziale, in ogni sua fase e grado, conferendo loro tutti i poteri di legge sia congiuntamente sia disgiuntamente, ivi compreso, occorrendo, quello di proporre motivi aggiunti, proseguire il giudizio nella fase esecutiva, nonché di rinunziare, conciliare e transigere l'avv. Chiara SERVETTI e l'avv. Alessandro MASSALA del Foro di Torino; ed eleggo domicilio presso lo studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 82.

Torino, 25.11.13

Mario Nicosia

Ettore Cassetti

Filippo Valentini

Rocco Panaià

per soprappiù  
Cesare

titolari di incarico continuativo di sostituzione, aventi una maggiore professionalità ed una maggior anzianità di servizio nell'ambito dell'attività di continuità assistenziale.

Non solo, ma a seguito dell'approvazione della nuova graduatoria, l'ASL TO 3, a differenza di altre ASL piemontesi, ha ritenuto di non procedere più come in passato alla rinnovazione dei contratti ai medici già titolari di incarichi continuativi temporanei ed a tempo determinato, ma, una volta scaduto il contratto, ovvero con contratto ancora in corso di efficacia, ha ritenuto di attingere alla nuova graduatoria.

Conseguentemente, i medici già titolari da anni di contratto a tempo determinato non godranno di rinnovi, in quanto verrà utilizzata per il conferimento degli incarichi temporanei solo ed esclusivamente la nuova graduatoria, nella quale, tuttavia, i medici già titolari di contratti per il servizio di continuità assistenziale, benchè incontestabilmente dotati di maggiore esperienza ed anzianità di servizio nell'attività della continuità assistenziale, sono sistematicamente scavalcati dai medici neolaureati e, quindi, preferiti nell'assegnazione dell'incarico temporaneo in ragione della più giovane età.

Infatti, in base ai criteri di cui all'art. 3 dell'A.I.R., sulla base del quale la graduatoria è stata redatta e formata, i giovani medici neolaureati precedono necessariamente e sistematicamente i ricorrenti, dal momento che, a parità di punteggio in graduatoria (il punteggio è determinato dalla residenza in

ambito ASL e Regione), prevale il criterio della minore età.

Ed invero, il criterio del voto di laurea e quello dell'anzianità costituiscono solamente criteri subordinati e secondari rispetto a quello della minore età.

Non solo ma, in nessuna considerazione, al fine della determinazione del punteggio utile per l'inserimento in graduatoria, l'A.I.R. ( e conseguentemente la graduatoria) tiene conto dell'anzianità di servizio ovvero dell'esperienza lavorativa maturata dai medici nello svolgimento del servizio di continuità assistenziale.

E' evidente l'assurdità di un siffatto sistema di criteri, tanto più che l'ASL TO 3 intende applicare la graduatoria per il conferimento di tutti gli incarichi e non solo per quelli relativi a posti vacanti, in quanto in tal modo vengono completamente e sistematicamente pretermessi dall'assegnazione degli incarichi temporanei di continuità assistenziale tutti i medici con maggiore anzianità di servizio (in taluni casi di un decennio), in quanto, per evidenti ragioni, aventi una maggiore età anagrafica rispetto ai neolaureati.

Un criterio siffatto, peraltro, non favorisce certamente la professionalità, la qualità e la continuità del servizio e non si traduce certamente in un vantaggio per l'utenza del servizio stesso, che dovrà raffrontarsi con giovani medici privi di specifica professionalità ed esperienza nel servizio.

I ricorrenti, pertanto, ritenendo illegittimi i predetti criteri di cui all'art. 3 dell'A.I.R. in data 29-1-2013, recepito con D.G.R. 29 gennaio 2013 n. 37 –

5285, e conseguentemente la graduatoria redatta in applicazione di tali criteri, propongono ricorso per i seguenti motivi di

## DIRITTO

Sull'illegittimità dell'Accordo Integrativo Regionale (A.I.R.) in data 29-1-2013, della D.G.R. del 29 gennaio 2013 n. 37 – 5285, dell'avviso pubblico in data 27-6-2013 e della relativa graduatoria.

**I. Violazione e/o erronea applicazione e/o interpretazione dell'A.C.N. in data 23-3-2005, integrato e modificato in data 29-7-2009 e 8-7-2010; violazione del principio del buon andamento dell'azione amministrativa e dell'art. 97 Costituzione; violazione e/o erronea applicazione e/o interpretazione dei principi generali normativi (art. 5 D.P.R. n. 487/1994 e art. 35 D.Lgs. n. 165/2001) e giurisprudenziali in tema di redazione delle graduatorie concorsuali; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, illogicità, travisamento, contraddittorietà, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione (dedotta altresì come violazione dell'art. 3 Legge n. 241/1990); ingiustizia manifesta, disparità di trattamento.**

Come illustrato in narrativa, l'Accordo Integrativo Regionale, recepito con D.G.R. 29-1-2013 n. 37-5285, ha inteso disciplinare, all'art. 3, l'assegnazione degli incarichi temporanei del servizio di continuità assistenziale, disponendo che, qualora si verificasse l'impossibilità di garantire la copertura del servizio di continuità assistenziale con le procedure previste dagli articoli precedenti

(copertura incarichi vacanti ex art. 63 ANC, incarichi a 38 ore e doppio incarico), le ASL procedono alla redazione di una graduatoria avente validità annuale o semestrale per l'assegnazione degli incarichi a tempo determinato.

La graduatoria è costituita da 4 sezioni, a) (medici in possesso di diploma di medicina generale o equipollente); b) (medici frequentanti corso di formazione specifica in medicina generale); c) (medici non inclusi nella categorie a, b e d); d) (medici frequentanti corso di specializzazione).

L'art. 3 dell'A.I.R. prevede che: *“All'interno di ogni sezione è data priorità ai medici residenti nell'ASL 10 (10 punti) e nella Regione Piemonte (10 punti). A parità di punteggio prevalgono nell'ordine: la minore età, il voto di laurea e infine l'anzianità di laurea”*.

Dunque, in base a quanto previsto dall'art. 3 dell'A.I.R. citato, **la graduatoria per l'assegnazione degli incarichi temporanei nel servizio di continuità assistenziale** è determinata unicamente dal criterio della residenza (10 punti per la residenza nell'ASL + 10 punti per la residenza nella Regione) e, a parità di punteggio in graduatoria, **la preferenza nell'assegnazione dell'incarico è data alla minore età, quindi, in subordine al voto di laurea ed infine all'anzianità di laurea.**

In **nessun conto** è tenuta dall'art. 3 dell'A.I.R. citato **Panzianità di servizio espletata nell'ambito del servizio di continuità assistenziale** e, quindi, la titolarità di un precedente incarico temporaneo.

I. 1. L'adozione da parte dell'A.I.R. di un criterio di selezione siffatto per l'assegnazione degli incarichi temporanei non può ritenersi legittima, logica,



equa e tantomeno conforme ai principi dell'ordinamento vigente.

Infatti, nell'ordinamento vigente, vige il consolidato principio che, in tema di pubbliche selezioni, a parità di merito e titoli, debba, comunque, essere privilegiata l'anzianità di servizio ovvero la pregressa esperienza professionale nel servizio.

In termini siffatti si esprime l'art. 5, 5° comma, del D.P.R. n. 487/1994, dettante il regolamento recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, che prevede per l'appunto che: *"A parità di merito e titoli la preferenza è determinata: a) dal numero di figli a carico; b) dall'aver prestato lodevole servizio nell'amministrazione pubblica; c) dalla maggiore età"* (ora minore età ex art. 3, comma 7, Legge n. 127/1997, modificato dall'art. 2 Legge n. 191/1998).

Dunque, in base alla normativa citata, nelle pubbliche selezioni, costituisce, a parità di merito e titoli, titolo di preferenza rispetto alla minore età l'anzianità di servizio ovvero *"l'aver prestato lodevole servizio nell'amministrazione pubblica"*.

In termini analoghi, si esprime altresì l'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, dettante la normativa in tema di reclutamento del personale, che, al comma 3 bis, prevede che: *"Le amministrazioni pubbliche possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico: a) con riserva posti nel limite massimo del quaranta per cento di quelli banditi a favore dei titolari di rapporto a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; b) per titoli ed esami finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di*

*coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando".*

Alla luce del quadro normativo soprarichiamato, appare, pertanto, evidente come l'anzianità di servizio non possa costituire elemento che si possa legittimamente omettere di considerare e valorizzare nelle pubbliche selezioni.

Al contrario, **la pregressa esperienza di servizio costituisce, a parità di merito e titoli, titolo preferenziale per l'assegnazione del posto, nonché titolo prevalente e privilegiato rispetto alla minore età.**

In altri termini, l'anzianità di servizio nella continuità assistenziale non poteva non essere considerata e ritenuta prevalente rispetto alla minore età dei candidati all'assegnazione dell'incarico temporaneo.

I. 2. Ma non è tutto.

Il criterio di cui all'art. 3 si pone altresì in palese contrasto con quanto previsto dall'A.N.C., segnatamente all'art. 3, nella parte in cui detta **disposizioni inderogabili** in tema di *"criteri e modalità per la regolamentazione dell'accesso"*.

Tale materia, spetta, infatti, alla negoziazione nazionale e non a quella regionale, ragione per cui l'A.I.R. non poteva derogare alla disciplina ed ai principi previsti in sede di contrattazione nazionale, tanto meno per quel che riguarda la regolamentazione dell'accesso all'impiego.

Si consideri, infatti, che, ai fini della determinazione delle graduatorie per l'attribuzione degli incarichi di continuità assistenziale, l'art. 63 dell'A.N.C. fa, comunque, riferimento all'anzianità di servizio effettivo (commi 7 e 8).

Del resto, ai fini della formazione delle graduatorie regionali dei medici in possesso dell'attestato di medicina generale, l'art. 16 dell'A.N.C. annovera tra i titoli di servizio da considerare *“il servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato, determinato o anche a titolo di sostituzione, nei servizi di guardia medica e continuità assistenziale in forma attiva”* (lett. c).

Dunque, l'A.I.R. impugnato si pone in contrasto con i principi dettati dall'A.N.C. e ciò non può ritenersi né legittimo né ammissibile, considerato che la contrattazione integrativa regionale non può derogare ai principi dettati a livello nazionale e regolanti l'accesso.

**I. 3.** Infine, va evidenziato come l'A.I.R., recepito con D.G.R. 29-1-2013 n. 37-5285, oltre a porsi in contrasto con i principi normativi di cui al D.P.R. n. 487/1994 ed all'art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché dall'A.N.C., **contrasta altresì con i principi enunziati nella stessa DGR di recepimento.**

Si consideri, infatti, che la DGR più volte citata, nel recepire l'A.I.R., enuncia una serie di obiettivi e finalità rispetto ai quali l'A.I.R. è chiaramente confliggente.

Ed invero, nelle premesse della DGR si legge che l'A.I.R. dovrebbe avere la finalità di *“garantire, a livello regionale, un servizio qualificato”, “una sempre maggiore qualità delle prestazioni”* ovviando ad alcune *“criticità caratterizzate, tra l'altro, da alto turnover, bassa specializzazione, scarsa valorizzazione della professionalità, squilibri di organici tra le diverse realtà aziendali e regionali”*.

Ora, è di palese evidenza come la graduatoria impugnata non consenta di

conseguire alcuno dei - peraltro condivisibili - obiettivi enunziati dalla DGR, ma, al contrario, esaspera proprio quelle criticità evidenziate nella DGR ed alle quali la Regione avrebbe dichiarato di voler porre rimedio con l'approvazione della nuova graduatoria per l'assegnazione degli incarichi temporanei nel servizio di Continuità Assistenziale.

Non può, infatti, negarsi che la nuova graduatoria, prevedendo il massiccio inserimento di giovani neolaureati, privilegiati solo ed esclusivamente per la loro giovane età, lungi dall'ostacolarlo, acuisca il turnover dei medici di guardia ed altresì non favorisca in alcun modo la maggiore professionalità degli stessi, in quanto, allontana dal servizio, ed in massa, coloro i quali avevano maturato nel corso degli anni una maggiore esperienza.

Tutto ciò evidentemente non consente di poter garantire all'utenza un servizio efficiente e maggiormente qualificato, in quanto le prestazioni saranno necessariamente di minore qualità, attesa la minore professionalità ed esperienza dei soggetti incaricati.

Anzi, è verosimile ritenere che le conseguenze, dal punto di vista dell'utenza, saranno diametralmente opposte.

Il Responsabile della Direzione Regionale Sanità, del resto, con la recentissima nota prot. n. 2584 in data 12-11-2013, nel fornire indicazioni e delucidazioni in merito all'operatività dell'A.I.R., ha significativamente affermato e ribadito che l'applicazione delle nuove graduatorie non può assolutamente andare a discapito dei medici già operanti nel servizio di Continuità Assistenziale e,

quindi, in spregio alle professionalità già acquisite.

In particolare, la nota citata, invitando a definire a livello di accordo integrativo aziendale le modalità di utilizzo, suggerisce che *“la graduatoria aziendale di disponibilità è da utilizzarsi al fine di garantire il servizio in seguito a dimissione del personale già confermato”*.

La nota, dettante indicazioni applicative in ordine all'A.I.R., invita sostanzialmente le A.S.L. ad adottare a livello di contrattazione aziendale gli opportuni correttivi ed adattamenti, al fine di evitare il massiccio turnover dei medici già operanti da anni nel servizio di continuità assistenziale, a tutela del diritto e delle professionalità acquisite e nell'interesse della funzionalità del servizio.

Nel caso in esame, per contro, l'A.S.L. ha applicato l'A.I.R. senza alcuna previa contrattazione aziendale, contravvenendo in tal modo alle precise indicazioni di cui alla citata nota.

Va altresì osservato come, a tutto voler concedere, la condotta dell'A.S.L. non possa invocare nemmeno giustificazioni di natura economica.

Infatti, per quanto consta, il trattamento economico retributivo dei medici, quale che sia la loro età anagrafica, è il medesimo.

I. 4. D'altra parte, va osservato e ribadito come l'applicazione del criterio della minore età, senza alcuna considerazione del criterio dell'anzianità di servizio, oltre a porsi in contrasto con il quadro normativo sopra ricordato, conduce a **risultati assolutamente aberranti e non rispondenti certamente al**

**pubblico interesse.**

Ciò è in effetti avvenuto con la graduatoria impugnata, dove tutti i ricorrenti, che vantano anni (per alcuni di tratta addirittura di un decennio) di esperienza nel servizio di Continuità Assistenziale o ex Guardia medica, si sono visti precedere da colleghi più giovani, del tutto privi o con minore esperienza nel settore.

L'aver privilegiato come criterio di selezione la minore età, a scapito dell'anzianità di servizio nel settore e senza alcun temperamento, ha condotto, quindi, a conseguenze aberranti, **a danno non solo dei medici già operanti da anni nel servizio, ma anche a danno della stessa professionalità ed efficienza del servizio e, quindi, a danno dei cittadini e pazienti fruitori dello stesso.**

E' evidente, infatti, che una graduatoria siffatta, proprio in quanto non tiene in alcun conto, ai fini dell'assegnazione degli incarichi, della pregressa anzianità di servizio, è destinata a privare il servizio stesso delle professionalità già formatesi nel corso di anni nel settore della Continuità Assistenziale, favorendo un massiccio ingresso di giovani laureati evidentemente ed inevitabilmente privi di ogni esperienza e professionalità nel servizio, a causa della giovane età.

La graduatoria, pertanto, determina un effetto penalizzante per i medici già titolari di contratti a tempo determinato nel settore della Continuità Assistenziale e non risponde alle finalità di pubblico interesse di assicurare che il servizio venga svolto dai soggetti in possesso delle migliori qualità professionali.

Infatti, la minore età non è di per sé garanzia di maggiore professionalità ed esperienza, anzi.

\* \* \*

Sull'illegittimità della Deliberazione del Direttore Generale n. 2627 in data 27-9-2013.

**II. Violazione e/o erronea applicazione e/o interpretazione dell'A.I.R. e della D.G.R. di recepimento in data 29-1-2013 n. 37-5285; violazione e/o erronea applicazione e/o interpretazione dell'A.C.N. in data 23-3-2005, integrato e modificato in data 29-7-2009 e 8-7-2010; violazione del principio del buon andamento dell'azione amministrativa e dell'art. 97 Costituzione; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, illogicità, travisamento, contraddittorietà, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione (dedotta altresì come violazione dell'art. 3 Legge n. 241/1990); ingiustizia manifesta, disparità di trattamento.**

La deliberazione del Direttore Generale n. 2627 in data 27-9-2013 di approvazione della graduatoria per il conferimento degli incarichi temporanei nel servizio di Continuità Assistenziale risulta altresì illegittima sotto un ulteriore e proprio profilo, in quanto tale graduatoria è stata illegittimamente utilizzata dall'ASL TO 3 **non solamente per il conferimento di nuovi incarichi su posti vacanti, ma anche per l'assegnazione degli incarichi non più rinnovati ai precedenti titolari.**

Infatti, a differenza di quanto avveniva in passato, in base ad una consuetudine

consolidata, l'ASL TO 3 utilizza la nuova graduatoria per l'attribuzione di tutti gli incarichi, non rinnovando più automaticamente gli incarichi ai medici già titolari di incarico a tempo indeterminato.

In realtà, l'applicazione della graduatoria dovrebbe essere effettuata solamente con riguardo alla copertura dei posti vacanti, mentre i vecchi contratti avrebbero dovuto essere rinnovati ai vecchi titolari, così come, del resto, sempre avvenuto sino all'avvento della nuova graduatoria.

Ciò consentirebbe una graduale applicazione della graduatoria, mantenendo l'attuale situazione lavorativa per il personale medico già utilizzato da anni per l'attività di continuità assistenziale e consentirebbe altresì, nell'ottica del pubblico interesse, di salvaguardare le professionalità acquisite.

Del resto, l'A.I.R., che asseritamente rappresenterebbe il presupposto per la formazione della nuova graduatoria oggetto di impugnativa, non afferma affatto che i posti occupati da vecchi medici già titolari di contratti ed operanti nel settore della continuità assistenziale debbano essere sostituiti, una volta scaduto il contratto, con i medici tratti nuova graduatoria.

L'ASL TO 3, quindi, ha operato non in conformità all'A.I.R. predetto.

In altri termini, la nuova graduatoria, in base a quanto previsto dall'A.I.R., avrebbe dovuto essere utilizzata esclusivamente per coprire i posti resisi vacanti e non per sostituire i vecchi medici già titolari di contratto, i quali, come di prassi, avrebbero avuto diritto a vedersi rinnovare il contratto.



Peraltro, un modo siffatto di operare è stato adottato dalla sola ASL TO3.

Le altre ASL piemontesi, infatti, si sono diversamente condotte.

Infatti, l'ASL CN1 ha ritenuto di prorogare gli incarichi in essere fino al 30 aprile 2014; la ASL TO4 ha esteso la proroga al 31-12-2014.

Dunque, solo la ASL TO3, in asserita e pretesa applicazione dell'A.I.R., ha immediatamente applicato la nuova graduatoria a tutti gli incarichi scaduti, estromettendo di fatto tutti i medici in precedenza titolari di contratto a tempo determinato nel settore della continuità assistenziale.

Un siffatto modo di procedere costituisce una palese violazione dell'A.I.R. e dell'A.N.C.

Come detto, infatti, né l'A.I.R. né l'A.N.C. prevedono ciò, come dimostra anche la diversa condotta adottata dalle varie ASL piemontesi.

Non solo, la stessa Regione Piemonte ha diramato ben diverse indicazioni operative ai Direttori Generali delle ASL piemontesi.

Con nota prot. n. 2584 in data 12-11-2013, a firma del Direttore Regionale Sanità, infatti, la Regione, nel dettare indicazioni applicative della propria DGR in data 29-1-2013 di recepimento dell'A.I.R., come già esposto, ha significativamente chiarito che l'applicazione delle nuove graduatorie non può assolutamente andare a discapito dei medici già operanti nel servizio di continuità assistenziale e, quindi, in spregio alle professionalità già acquisite.

Dunque, anche alla luce di tali indicazioni della Direzione Sanità Regionale, non può in alcun modo sostenersi la legittimità dell'operato dell'ASL TO3.

Ne consegue che deve ritenersi illegittima l'immediata applicazione della graduatoria non solo alle posizioni vacanti, ma a tutti i contratti scaduti, con conseguente impossibilità di rinnovo dei contratti ai medici già operanti nel servizio di continuità assistenziale.

\*\*\*

**Per tutte le sovraesposte ragioni,**

i ricorrenti instano affinché l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte voglia:

- 1) **in via preliminare ed istruttoria**, acquisire tutti gli atti del procedimento;
- 2) **nel merito**, accogliere il presente ricorso con le statuizioni tutte di cui in epigrafe, e con ogni ulteriore effetto di legge.

Si dichiara che il presente ricorso è soggetto a contributo unificato di €.650,00.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Salvis juribus.

(avv. Chiara SERVETTI)

(avv. Alessandro MASSAIA)

### **ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI**

I ricorrenti confidano nell'accoglimento del ricorso, stante la fondatezza dello stesso nel merito.

Non di meno evidenziano il danno grave ed irreparabile che deriva

loro dall'applicazione della graduatoria impugnata per il conferimento degli incarichi temporanei del servizio di continuità assistenziale.

Tale graduatoria, infatti, anche per come applicata dall'ASL TO3, li esclude di fatto dalla possibilità di ottenere la rinnovazione dei contratti scaduti, in quanto l'ASL TO3 attinge i nominativi dei medici per l'affidamento degli incarichi direttamente da tale graduatoria, che li vede collocati in posizione deteriore rispetto ai medici neolaureati, in quanto in nessun conto viene tenuta la precedente attività lavorativa e quindi l'anzianità di servizio maturata nell'attività di continuità assistenziale.

E' evidente, pertanto, che, nelle more della definizione del presente giudizio con sentenza, stante la validità annuale della graduatoria, i ricorrenti perdono irrimediabilmente ogni possibilità di affidamento dell'incarico, con conseguente venir meno della possibilità di ottenere il rinnovo o l'assegnazione ex novo degli incarichi temporanei nell'attività di guardia medica o continuità assistenziali, protrattisi nel tempo anche per dieci anni.

L'applicazione della nuova graduatoria comporterà, pertanto, il venir meno in via definitiva della possibilità per i medici ricorrenti di ottenere gli incarichi lavorativi.

Quindi, i ricorrenti perderanno un'importante occasione lavorativa, con conseguente impossibilità di ulteriormente professionalizzarsi nel settore della continuità assistenziale, mentre, sul versante pubblico, l'ASL si avvarrà di soggetti neolaureati, con conseguente irrimediabilmente perdita delle

professionalità già acquisite e maturate nel corso di un decennio, senza, per altro ed a tutto voler concedere, alcun risparmio di spesa.

Tutto ciò si tradurrà inevitabilmente in una minore efficienza e professionalità del servizio di continuità assistenziale, a tutto danno dell'utenza in un settore assolutamente nevralgico.

E' evidente, pertanto, anche sotto il profilo pubblicistico, il grave nocumento che deriverà all'organizzazione complessiva del servizio, ragione per cui si insta sin d'ora per la sospensione degli atti impugnati e, in particolare, per la sospensione immediata dell'efficacia della graduatoria per il conferimento degli incarichi temporanei nell'ambito dell'attività di continuità assistenziale.

Si insiste, pertanto, per l'accoglimento dell'istanza cautelare.

Salvis iuribus.

Torino, 25 novembre 2013

avv. Chiara SERVETTI


(avv. Alessandro MASSAIA)


Si producono:

- 1) Avviso pubblico per l'attribuzione di incarichi temporanei pubblicato sul B.U.R. in data 27 giugno 2013;
- 2) graduatoria continuità assistenziale allegata alla deliberazione del Direttore Generale n. 2627 in data 27 settembre 2013;
- 3) deliberazione della Giunta Regionale 29 gennaio 2013 n. 37 - 5285 di recepimento dell'A.I.R.;
- 4) estratto accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e ss.mm.ii.;

5) nota prot. n. 25804 in data 12 novembre 2013 della Direzione Sanità  
della Regione Piemonte.

Torino, li 25 novembre 2013

  
(avv. Chiara SERVETTI)

  
(avv. Alessandro MASSAIA)

**RELATA DI NOTIFICA:** Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto  
all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Torino, ho notificato il  
sovraesteso atto, in copia conforme all'originale, alla ASL TO 3, in persona del  
Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, nel domicilio per la  
carica, in Collegno (TO), via Martiri XXX Aprile 30, ed ivi a mani di

nonché alla Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta  
Regionale e legale rappresentante pro-tempore, nella sede per la carica, in  
Torino, P.zza Castello n. 165, ed ivi a mani di

nonché al dott. Valerio Teodoro STEFANONE, nella sua residenza in Rivalta di Torino, Via Bussoleno n. 58, ed ivi a mani di

nonché alla dott.ssa Daniela CERESSETTI, nella sua residenza in Susa, Via Mompantero n. 1, ed ivi a mani di